



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 03 DEL 19.02.2007

Oggetto: Piano regionale di risanamento dalla tubercolosi e leucosi bovina e bufalina, dalla brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina – Attività di mantenimento delle qualifiche sanitarie del territorio regionale - Anno 2007.

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le sue norme di attuazione;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 ottobre 1986, n. 121;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale;
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15, sul riordino, organizzazione e funzionamento dei Servizi veterinari in Sardegna;
VISTO il Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal Decreto Ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini
VISTO il Decreto Legislativo del 30-12-1992, n° 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il Piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
VISTO il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il Piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
VISTO il Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30-04-1996 sulla identificazione e registrazione degli animali;
VISTO il Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429, concernente modifiche ai piani nazionali di eradicazione;
VISTI i Decreti Ministeriali del 20 aprile 1998, concernenti la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina, da brucellosi bovina e bufalina, da brucellosi ovina e caprina delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari e della Regione Sardegna;
VISTO il Decreto Ministeriale 20 aprile 1998 concernente la dichiarazione di territorio indenne da leucosi bovina enzootica delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari;
VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n° 31;
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità del 17 dicembre 1998, n. 4652, recante norme sanitarie sulla movimentazione ed il benessere animale durante il trasporto;
VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, su "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 03

DEL 19.02.2007

- relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”;
- VISTO Visto il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17-12-2003 sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina, e successive circolari esplicative del Ministero della Salute;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale N. 09 del 19-04-2006 su “Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e della brucellosi ovina e caprina Anno 2006.”;
- VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTO il Decreto 10 ottobre 2006 del Ministero della Salute che determina l'indennità di abbattimento degli animali infetti;
- VISTA la Decisione della Commissione 2006/875/CE del 30 novembre 2006, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE;
- CONSIDERATO che la normativa vigente prevede, qualora i territori provinciali e regionali siano dichiarati ufficialmente indenni dalla tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e bufalina e dalla brucellosi ovi-caprina, che l'Autorità sanitaria regionale proceda ad una rimodulazione delle attività di controllo;
- CONSIDERATO che la Regione sta svolgendo i controlli necessari per il riconoscimento della qualifica di “Regione ufficialmente indenne” per tubercolosi bovina e bufalina e leucosi bovina e bufalina ai sensi della normativa comunitaria, D.L.vo n° 196/99 e Direttiva 91/68/CEE;
- CONSIDERATO il riscontro di casi di tubercolosi al mattatoio su bovini provenienti da allevamenti da ingrasso nel corso dell'anno 2006;
- CONSIDERATO le risultanze dell'attività diagnostica svolta nel Piano di risanamento della brucellosi ovina e caprina nel 2006;
- SENTITE le indicazioni tecniche espresse da parte delle Aziende Sanitarie Locali e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale;

DECRETA

Articolo 1: Obiettivi

1. L'applicazione sul territorio regionale di misure sanitarie di controllo per la brucellosi bovina e bufalina e la brucellosi ovina e caprina ha la finalità di garantire il livello minimo di sorveglianza, previsto dalla normativa comunitaria per il mantenimento delle qualifiche sanitarie già in atto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 03

DEL 19.02.2007

2. L'applicazione sul territorio regionale di misure sanitarie di controllo per la tubercolosi e la leucosi bovina e bufalina ha la finalità di raggiungere i requisiti per l'acquisizione della qualifica comunitaria di Regione ufficialmente indenne.
3. Negli allevamenti ovini e caprini, ad integrazione dei controlli minimi di cui all'articolo 12, lettera B) del D.M. 02-07-1992, n. 453, sono svolte ulteriori attività diagnostiche per individuare eventuali fonti residue di brucellosi, per impedire che infezioni brucellari di nuova introduzione possano compromettere lo stato sanitario degli allevamenti.

Articolo 2: Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
 - a) "*animale reattivo*": l'animale della specie ovina e caprina in cui, a seguito dell'esecuzione delle prove di laboratorio, si è riscontrata positività alla siero agglutinazione rapida con antigene acido al rosa bengala (SAR-Ag:RB), e reazione negativa alla fissazione del complemento (FdC);
 - b) "*animale infetto di brucellosi ovina, caprina o bovina*": l'animale risultato positivo alla prova ufficiale di laboratorio FdC, oppure ad altri accertamenti colturali o di altra natura atti a svelare la presenza dell'agente eziologico;
 - c) "*allevamento a rischio di brucellosi ovi-caprina, di brucellosi bovina e di tubercolosi bovina*":
 1. un allevamento in cui sia stata accertata una non corretta applicazione delle norme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 317/1996 e dal Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;
 2. un allevamento in cui sia stata accertata una non corretta applicazione delle norme sulla movimentazione animale;
 3. un allevamento che sia stato focolaio di brucellosi ovi-caprina o di brucellosi bovina o di tubercolosi bovina, e che sia stato risanato da meno di due anni;
 4. un allevamento che nel corso degli ultimi tre anni non ha effettuato alcun controllo ufficiale nei confronti della brucellosi ovi-caprina;
 - d) "*allevamento bovino da ingrasso*": allevamento in cui i bovini detenuti non sono adibiti alla riproduzione e sono destinati esclusivamente, direttamente oppure per il tramite di una stalla di sosta o un centro di raccolta riconosciuto, ad uno stabilimento di macellazione.

Articolo 3: Anagrafe.

1. Prima dell'ingresso nell'allevamento soggetto al controllo il veterinario ufficiale verifica la situazione risultante in Banca Dati Nazionale (BDN). In occasione dell'attività di risanamento verifica la consistenza aziendale e la corrispondenza con quanto riportato nel registro di stalla e nella BDN.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 03

DEL 19.02.2007

2. Le qualifiche sanitarie in possesso dei singoli allevamenti, la tipologia di struttura, l'orientamento produttivo e le eventuali autorizzazioni alla produzione del latte devono essere aggiornate costantemente nella BDN.

Articolo 4: Attività ordinarie di controllo per la brucellosi ovina e caprina

1. Controlli in allevamento
 - a) In tutto il territorio regionale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, conformemente all'articolo 16 del Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, è praticato un controllo sierologico che dimostri, con un livello di confidenza del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non siano infetti.
 - b) Ai fini dell'individuazione degli allevamenti da sottoporre al controllo sierologico, l'elenco di tali aziende viene estratto con modalità *random* tra gli allevamenti presenti sul territorio regionale dichiarati ufficialmente indenni.
 - c) Nel campione di allevamenti individuato con modalità *random* sono sottoposti al controllo sierologico ufficiale un numero di animali di età superiore ai sei mesi, individuati mediante estrazione casuale, come da tabella di cui all'All. 1, in modo tale da svelare una prevalenza pari o superiore al 2%, con un livello di confidenza del 99%. A tale fine sono riportate nell'All. 2 le più usuali metodiche di selezione casuale in un gruppo di animali.
 - d) L'individuazione e il sorteggio delle aziende *random* sono eseguiti dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) sulla base degli allevamenti presenti nella Banca Dati Nazionale. Tali allevamenti sono sottoposti a controllo entro il 31 luglio.
2. Attività in allevamenti a rischio
 - a) Negli allevamenti di cui all'art 2, lettera c, punto 3, al fine del mantenimento della qualifica di allevamento ufficialmente indenne, i controlli sierologici sono effettuati comunque su tutti gli animali di età superiore ai sei mesi.
 - b) Tra gli allevamenti di cui all'art. 2, lettera c, punto 4, che non sono stati controllati per la brucellosi negli ultimi tre anni, è sorteggiato dall'OEVR un campione di allevamenti da sottoporre al controllo sierologico ufficiale SAR-Ag:RB, che dimostri, con un livello di confidenza del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non siano infetti. Nel campione di allevamenti individuato con modalità *random* sono sottoposti al controllo sierologico ufficiale un numero di animali di età superiore ai sei mesi, individuati mediante estrazione casuale, come da tabella di cui all'All. 1, in modo tale da svelare una prevalenza pari o superiore al 2%, con un livello di confidenza del 99%. A tale fine sono riportate nell'All. 2 le più usuali metodiche di selezione casuale in un gruppo di animali.
 - c) Gli allevamenti a rischio di cui ai commi a) e b) sono sottoposti a controllo entro il 31 luglio 2007.
3. Controlli nelle movimentazioni
 - a) Il controllo sierologico precedente la movimentazione può essere eseguito qualora il veterinario ufficiale competente sull'allevamento di partenza lo ritenga necessario.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 03

DEL 19.02.2007

4. Controlli nelle macellazioni
- a) All'atto della regolare macellazione, tutti gli ovini e caprini, di età superiore ai sei mesi, di provenienza regionale ed extraregionale, devono essere sottoposti al prelievo di sangue per l'esecuzione delle prove sierologiche ufficiali tramite SAR-Ag:RB. I sieri sono accompagnati dai modelli 2 bis/33, in cui deve risultare il nominativo del proprietario o del detentore, il Comune, la località, il codice aziendale dell'azienda di spedizione, e la sede del macello con relativo numero di riconoscimento.
 - b) Qualora un lotto di animali, proveniente da stalla di sosta o centro di raccolta, sia costituito da soggetti di diversi allevamenti, le informazioni di cui al comma a) dovranno consentire l'individuazione dell'azienda di origine dei singoli animali.
 - c) L'Istituto Zooprofilattico avrà cura di inviare copia del rapporto di prova degli esami risultati positivi alla FdC, sia al Servizio veterinario richiedente che al Servizio veterinario competente per territorio sull'azienda di provenienza del capo macellato. Il Servizio veterinario competente avrà cura di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, compreso il controllo sierologico ufficiale nell'allevamento di provenienza di tutti gli animali di età superiore ai sei mesi.
 - c) Nel caso che gli animali macellati rinvenuti positivi provengano da allevamenti situati al di fuori del territorio regionale, la comunicazione verrà inviata al Servizio veterinario competente per territorio sull'azienda di provenienza ed al Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.
 - d) All'atto della macellazione degli animali infetti, come definiti dal Decreto del Ministro della Sanità 2 luglio 1992, n. 453, dagli stessi vengono prelevati gli organi per le successive indagini di laboratorio tese alla ricerca dell'agente eziologico e vengono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna utilizzando l'apposito modello di accompagnamento di cui all'All. 3.

Articolo 5 Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività per la brucellosi ovina e caprina

1. Ogni singolo campione sierologico SAR-positivo deve essere esaminato anche con la FdC.
2. Qualora in un allevamento ovino o caprino si rinvercano uno o più capi positivi alla FdC, devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal Decreto del Ministro della Sanità n. 453 del 2 luglio 1992 e successive modificazioni, in particolare:
 - a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;
 - b) indagine epidemiologica;
 - c) esami sierologici per la brucellosi su tutti i capi di età superiore ai sei mesi, nell'allevamento infetto ed in quelli collegati epidemiologicamente ad esso;
 - d) abbattimento dei capi risultati positivi e dei capi reattivi;
 - e) prelievo all'atto della macellazione o dell'abbattimento degli animali del comma d), invio all'istituto Zooprofilattico Sperimentale utilizzando l'apposito modello di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 03

DEL 19.02.2007

- accompagnamento degli organi di cui all'All. 3, e ricerca attraverso opportune indagini di laboratorio dell'agente eziologico
- f) prelievo eventuale di ulteriori campioni ritenuti utili a confermare od escludere la presenza dell' agente eziologico della brucellosi nell'allevamento.
3. Qualora la prevalenza dei sieri rinvenuti SAR positivi, calcolata sul numero dei campioni provenienti da un singolo allevamento, sia superiore al 4%, l'Istituto Zooprofilattico avrà cura di effettuare l'esame della FdC sulla totalità dei sieri in questione.

Articolo 6: Attività ordinarie di controllo per la tubercolosi bovina e bufalina

1. Sono soggetti al piano tutti gli allevamenti bovini con almeno un capo presente. Tutti gli animali della specie bovina e bufalina di età superiore alle sei settimane di tutte le tipologie, sono sottoposti annualmente a controllo ufficiale per la tubercolosi bovina mediante prova di intradermoreazione entro il 31 dicembre 2007.
2. In deroga al comma 1, possono essere esentati dal suddetto controllo gli allevamenti di tipologia da ingrasso che soddisfino le seguenti condizioni:
 - sono stati controllati secondo le modalità di cui al comma 1. negli ultimi 24 mesi con esito favorevole;
 - non hanno introdotto dall'ultimo controllo in allevamento capi che non siano provenienti da allevamenti ufficialmente indenni;
 - i capi introdotti sono stati sottoposti a prova tubercolinica con esito favorevole in occasione della movimentazione;
3. Possono essere esentati dai controlli di cui al comma 1. anche gli allevamenti da ingrasso, che introducono solo bovini di età inferiore alle sei settimane da allevamenti ufficialmente indenni, che siano stati sottoposti ai controlli previsti dal piano di sorveglianza per la tubercolosi da non oltre dodici mesi.
4. La provenienza degli animali da allevamenti da ingrasso non controllati deve essere segnalata sul Mod. 4 al veterinario del macello, il quale all'atto della macellazione sottopone i suddetti capi ad una visita ispettiva particolarmente accurata nei riguardi dell'eventuale reperimento di lesioni riferibili alla tubercolosi, e, se necessario, effettua prelievi per analisi di laboratorio.
5. Ogni capo animale della specie bovina o bufalina da movimentare verso altro allevamento deve essere sottoposto a prova tubercolinica nei 30 giorni precedenti l'uscita dalla azienda.
6. Gli allevamenti di nuova formazione possono essere costituiti solo con bovini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni. I capi in oggetto, inoltre, devono essere sottoposti anche ad una seconda prova di intradermoreazione tubercolinica non prima di 60 giorni dal loro arrivo nel nuovo allevamento. Qualora i capi in oggetto siano già stati sottoposti ad un



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 03

DEL 19.02.2007

controllo ufficiale nel corso dell'anno negli allevamenti di provenienza, il controllo a destinazione di cui sopra non è obbligatorio.

Articolo 7: Misure in caso di sospetto e di conferma della malattia

1. Il riscontro di sospetta lesione tubercolare in animali regolarmente macellati deve essere segnalato, mediante l'invio di copia della scheda di accompagnamento dei campioni di cui all'All. 4, al Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità ed al Servizio Veterinario competente sull'allevamento di provenienza, che provvederà al sequestro cautelativo dello stesso, alla sospensione della qualifica sanitaria e all'effettuazione della prova tubercolinica su tutti i capi presenti di età superiore alle 6 settimane entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. L'Istituto Zooprofilattico trasmette gli esiti delle analisi di cui al comma 2 al Servizio veterinario richiedente, al Servizio veterinario competente per territorio sull'azienda di provenienza del capo macellato per i successivi provvedimenti, ed al Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.
3. Negli allevamenti infetti o sospetti infetti da tubercolosi per positività al mattatoio, compresi quelli a tipologia da ingrasso, i capi destinati all'immediata macellazione possono uscire solo se preventivamente testati con la prova intradermica.
4. In caso di sospetto di malattia per sintomi clinici o per correlazione epidemiologica, tutti i bovini di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti alla prova tubercolinica.
5. Nel caso in cui le lesioni riscontrate al mattatoio permettano di confermare la malattia, si applicano le disposizioni di cui al comma 6. e 7..
6. In caso di positività alla prova tubercolinica, si applicano le misure di cui agli articoli n. 7, 8, 9, 10 e 11 del D.M. 15 dicembre 1995 n. 592 e le disposizioni di cui al comma 7.
7. Negli allevamenti bovini nei quali viene confermato un focolaio di tubercolosi, ad eccezione di quelli a tipologia da ingrasso, tutti gli animali presenti di età superiore alle sei settimane, sono testati, contestualmente alla prova allergica, anche con la prova del γ -interferon. I capi risultati positivi a tale prova, ancorché negativi alla intradermoreazione, devono essere abbattuti e sono indennizzati secondo quanto previsto all'art. 19 del D.M. 15-12-1995, n. 592.
8. L'invio al macello degli animali infetti o sospetti di infezione deve avvenire sotto vincolo sanitario, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) prenotifica al veterinario responsabile del mattatoio;
 - b) trasporto mediante automezzi sigillati da parte del veterinario ufficiale;
 - c) macellazione dei capi positivi entro 48 ore dall'arrivo al mattatoio;
 - d) comunicazione di avvenuta macellazione al Servizio Veterinario competente sull'allevamento.

Articolo 8: Attività di controllo per la brucellosi bovina e bufalina



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 03

DEL 19.02.2007

1. Attività prevista in allevamento

- a) In tutto il territorio regionale e in tutti gli allevamenti, eccetto quelli da ingrasso, conformemente alle disposizioni del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196, tutti gli animali di età superiore ai ventiquattro mesi sono sottoposti ad un controllo sierologico per la brucellosi bovina entro il 31 dicembre 2007.
- b) I casi di aborto sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente.

2. Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività

Qualora si rinvenivano uno o più capi positivi alla FdC, devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal D.M. 27 agosto 1994, n. 651, e D.M. 12 agosto 1997, n. 429, per l'insorgenza di focolaio, ed in particolare:

- a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;
- b) effettuazione dell'indagine epidemiologica, che deve essere inviata all'OEVR, presso il Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità;
- c) prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'allevamento di provenienza e in quelli epidemiologicamente ad esso collegati;
- d) abbattimento dei capi positivi;
- e) prelievo degli organi all'atto della macellazione o dell'abbattimento degli animali infetti, e invio all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna utilizzando l'apposito modello di accompagnamento di cui all'All. 5, per le successive indagini di laboratorio tese alla ricerca dell'agente eziologico.

3. Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di capi sospetti

Qualora in un allevamento bovino si rinvenivano uno o più capi sospetti, SAR-Ag:RB positivi e FdC negativi, nell'allevamento devono essere poste in essere le seguenti azioni:

- a) isolamento dell'animale sospetto;
- b) effettuazione dell'indagine epidemiologica, che deve essere inviata all'OEVR, presso il Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità;
- c) visite cliniche dei bovini dell'allevamento;
- d) ripetizione dell'esame sierologico, compresa fissazione del complemento, sul capo sospetto e esame microbiologico dei campioni prelevati in caso di aborto;
- e) se ritenuto opportuno, ulteriori indagini di laboratorio anche su altri capi dell'allevamento.

Nel caso in cui i risultati degli accertamenti di cui al punto b), c) ed e) diano esito favorevole, e l'esame sierologico di cui al punto d) risulti negativo all'FdC, il sospetto può essere revocato.

Articolo 9: Attività di controllo per la leucosi bovina enzootica

1. In tutto il territorio regionale negli allevamenti bovini di tutte le tipologie, ad eccezione degli allevamenti da ingrasso, tutti gli animali di età superiore ai ventiquattro mesi sono sottoposti ad un controllo sierologico per la leucosi bovina enzootica entro il 31 dicembre 2007.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 03

DEL 19.02.2007

2. I casi clinici e i tumori riscontrati alla macellazione devono essere notificati all'autorità competente, e sottoposti al test istologico e ad indagini epidemiologiche.
3. I Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL trasmettono con cadenza trimestrale, i dati relativi alle attività svolte su tutti gli allevamenti, esclusi quelli a tipologia da ingrasso, dei quali andrà comunque comunicato un elenco dettagliato contestualmente al primo rendiconto trimestrale.
4. In seguito a rinvenimento di positività si adottano le misure previste agli articoli n. 6, 7 e 12 del D.M. 2 maggio 1996 n. 358.

Articolo 10: Movimentazioni

1. I bovini e bufalini, fatta eccezione per quelli destinati ad immediata macellazione, di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna devono provenire, direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni, situati in territori riconosciuti ufficialmente indenni da Tubercolosi (TBC), Brucellosi bovina (BRB), Leucosi bovina enzootica (LBE).
2. Qualora gli animali di nuova introduzione provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine devono essere stati sottoposti con esito favorevole alle seguenti prove ufficiali:
 - a) intradermotubercolizzazione per i bovini e bufalini di età superiore alle 6 settimane;
 - b) prova sierologica per BRB e LBE per i bovini e bufalini di età superiore ai 12 mesi;
3. Gli ovini e i caprini, fatta eccezione per quelli destinati ad immediata macellazione, di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna devono provenire, direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni, situati in territori riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi ovicaprina (BROC).
4. Qualora gli animali di nuova introduzione provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, i capi di età superiore ai 6 mesi devono essere stati sottoposti con esito favorevole alla prova sierologica per Brucellosi nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine;
5. I Servizi veterinari delle AA.SS.LL. della Sardegna, qualora le prove di cui sopra non siano state eseguite in partenza, sottopongono i capi di cui all'oggetto ai controlli di seguito specificati, con spese a carico del destinatario:
 - a) intradermotubercolizzazione per i bovini e bufalini di età superiore alle 6 settimane dal 15° al 42° giorno dall'arrivo.
 - b) prova sierologica per BRB e LBE per i bovini e bufalini di età superiore ai 12 mesi entro trenta giorni dall'arrivo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 03

DEL 19.02.2007

- c) prova sierologica per BROCC per gli ovini e i caprini di età superiore ai 6 mesi entro trenta giorni dall'arrivo.
- 6. Tutti i bovini, bufalini, ovini e caprini di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna, ad eccezione di quelli destinati ad immediata macellazione, devono viaggiare solo con animali di pari qualifica sanitaria.
- 7. Tutti i bovini, bufalini, ovini e caprini da macello, di provenienza comunitaria o extracomunitaria, devono essere macellati senza indebito ritardo, entro 72 ore dall'arrivo al macello.

Articolo 11: Allevamenti sprovvisti di qualifica

- 1. Nelle aziende zootecniche che ancora non hanno raggiunto la qualifica di ufficialmente indenne per brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina e brucellosi ovi-caprina, sono mantenute in essere tutte le attività sanitarie previste dalla normativa nazionale e comunitaria sino al raggiungimento delle caratteristiche essenziali e dei requisiti minimi previsti per l'acquisizione delle predette qualifiche.

Articolo 12: Flussi informativi

- 1. I Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL comunicano le positività alle prove tubercoliniche al Servizio Prevenzione dell'Assessorato Igiene e Sanità immediatamente via telefax o per posta elettronica.
- 2. I Servizi Veterinari trasmettono inoltre i dati relativi alle attività svolte, distinti secondo le diverse tipologie, con cadenza trimestrale al Servizio della Prevenzione Regionale ed all'OEVR.
- 3. In caso di focolaio, i Servizi Veterinari trasmettono entro trenta giorni dalla conferma di malattia l'indagine epidemiologica al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e all'OEVR.
- 4. L'Istituto Zooprofilattico trasmette via fax le positività alle analisi di laboratorio alla ASL o alle AASSLL competenti e al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità.
- 5. L'Istituto Zooprofilattico inoltre mette a disposizione delle AASSLL e dell'Assessorato Igiene e Sanità i risultati delle analisi di laboratorio, mediante appositi file di estrazione finalizzati alla visualizzazione e alla reportistica dei controlli fatti.
- 6. Il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'andamento dei piani di eradicazione al Ministero della Salute.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 03

DEL 19.02.2007

Articolo 13 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui al presente decreto è punito, secondo l'articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196, con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.
2. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2.582,27.
3. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Articolo 14: Disposizioni finali

1. Il presente Decreto, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Regione Sardegna, entra immediatamente in vigore.
2. I Sindaci, i Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., i Veterinari Ufficiali e le forze dell'Ordine, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a rispettare ed a far rispettare il presente Decreto.

L'Assessore

Nerina Dirindin

VB/4.
SF/4.3
RP/Resp.4.2
SM/Resp.4.3
DC/Dir. Serv. 4
Dir. Gen.